

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1016

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo

(BONIVER)

e dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(RONCHEY)

di concerto col Ministro delle finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1993

---

Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo  
«La Biennale di Venezia»

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti polemiche che hanno investito la Biennale di Venezia trovano giustificazione e fondamento nella circostanza che indubbiamente la manifestazione, una volta aspirante al primato mondiale, è andata via via progressivamente decadendo ed è attualmente, da un lato, superata in ogni settore da altre manifestazioni straniere e, dall'altro, oggetto di ripetute critiche degli operatori culturali e della stampa nazionale ed internazionale.

Di qui la necessità di un intervento legislativo che, pur se trova occasione nelle arrovantate polemiche sorte in relazione alla nomina del consiglio direttivo, tuttavia ha il suo vero fondamento nel progressivo degrado del prestigio e della valenza culturale della Biennale.

La Biennale fin dalla sua origine assunse prestigio e fama internazionali perchè era l'unica manifestazione non rivolta specificamente ad illustrare un ramo dell'arte, ma comprensiva invece di vari settori artistici, ponendosi come antesignana di un indirizzo culturale, ormai affermato ma ignoto alla cultura della prima parte del secolo, per cui il fenomeno artistico è un fenomeno in continuo divenire e in continua trasformazione, senza compartimenti stagni fra le varie forme di espressione, che anzi si integrano in una visione generale plurisetoriale e pluriculturale.

Questa tradizione storica della Biennale costituisce prezioso patrimonio dell'Italia e della città di Venezia ed è obbligo del legislatore adottare tutte le norme che possano evitare l'impoverimento della manifestazione.

Ciò in primo luogo attraverso una modifica dello statuto.

Appare necessario, alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi venti anni,

adottare una serie di modifiche il cui fine precipuo è duplice: sottolineare con forza il preminente carattere culturale e la caratteristica di documentazione della trasformazione in divenire dell'arte nei suoi profili intersettoriali e pluriculturali; assicurare strumenti giuridici e amministrativi congrui alla natura dell'attività dell'ente, in modo da realizzare la piena funzionalità della sua attività e la capacità concorrenziale nei confronti di altre manifestazioni internazionali.

Le modifiche dello statuto che si propongono adempiono tutte a queste finalità.

L'illustrazione degli articoli del presente disegno di legge renderà evidente l'intento che ci si propone.

L'articolo 1 sottolinea le caratteristiche pluridisciplinari e pluriculturali dell'attività dell'ente, per riallacciarsi alla già citata tradizione della manifestazione.

Subito dopo, il sesto comma che si aggiunge alla fine dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1973, n. 438, recante il «Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia"», prevede la possibilità per l'ente di promuovere, anche in concorso con privati, la costituzione di società per la realizzazione di attività tecniche, organizzative e finanziarie coerenti con i fini istituzionali. La norma ha lo scopo di consentire strumenti operativi agili e snelli, in conformità all'assetto delle altre manifestazioni internazionali.

L'articolo 2 prevede tre modifiche all'articolo 3 della citata legge n. 438 del 1973, tutte necessarie ai fini della migliore funzionalità dell'ente.

In primo luogo si prevede che, oltre agli edifici di proprietà del comune o di terzi, la Biennale possa utilizzare anche edifici di proprietà dello Stato. È indubbia la necessità per la manifestazione di un ampliamento

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle sale espositive; in occasione delle ultime biennali, più volte la critica internazionale ha sottolineato la carenza di spazi adeguati ed appariva ben singolare che, ai sensi dello statuto, l'ente non potesse disporre di immobili demaniali.

Poi, nel riconfermare l'obbligo del comune di provvedere alla conservazione e manutenzione degli immobili di proprietà (esteso, limitatamente alla manutenzione ordinaria, anche agli immobili demaniali o di terzi), si è prevista peraltro la possibilità di intervento diretto dell'ente, ad evitare che intralci burocratici possano impedire interventi di manutenzione da porsi in essere *ad horas*.

L'articolo 3 modifica radicalmente la composizione del consiglio direttivo.

Mentre l'originario articolo 8 della legge n. 438 prevedeva in sostanza un consiglio designato dalle forze politiche e sindacali locali e, stante la necessità di adeguata rappresentanza di tutte tali forze, fissava in diciannove il numero dei componenti, la proposta modifica si basa su tre presupposti ritenuti fondamentali:

1) l'affermazione della prevalenza del mondo della cultura nella procedura di nomina:

2) l'apertura anche alla cultura internazionale:

3) la necessità, ai fini di snellezza e di funzionalità, di una drastica riduzione del numero dei componenti.

In attuazione di tali principi si prevede un consiglio di sette membri designati, ad eccezione del sindaco di Venezia, tradizionale rappresentante della radice storica della manifestazione, uno dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, due dai rettori delle due università veneziane, due, *rispettivamente*, dal Ministro per i beni culturali e ambientali e dal Ministro del turismo e dello spettacolo. Tutte queste designazioni hanno luogo nell'ambito di nominativi indicati dalle università venete, dalle fondazioni e istituzioni venete e dalle accademie, istituti ed enti di maggior

prestigio culturale nei settori delle arti visive e dello spettacolo.

Gli ultimi due commi del nuovo testo dell'articolo 8 prevedono il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di mancate designazioni e la nomina anticipata del consiglio direttivo rispetto alla scadenza del precedente. Ciò all'evidente fine di consentire al nuovo consiglio una valutazione della situazione ed un inizio della programmazione prima della formale investitura.

L'articolo 4 va letto, per quanto attiene al comma 1, in relazione all'articolo 9 della legge n. 438 e tende all'evidente fine di razionalizzare e responsabilizzare l'attività dei direttori di sezione, anche con una significativa apertura internazionale, prevedendosi che possano essere cittadini stranieri. La sostanza delle disposizioni è nel disporre l'attribuzione diretta di fondi alle sezioni sulla base dei programmi dei direttori, di modo che questi ultimi, sapendo fin dall'inizio di quali fondi possono disporre, siano in grado di effettuare autonomamente le spese, ma al tempo stesso siano responsabili dell'osservanza dei limiti di spesa prefissati.

Il comma 2, oltre ad abbreviare il termine per il formarsi del silenzio-assenso su alcune delibere, prevede il concerto, nell'approvazione delle delibere stesse, dei Ministri vigilanti.

Anche l'articolo 5 si pone nell'ottica di una maggiore autonomia dei direttori di sezione, cui ora compete invitare gli autori alle manifestazioni.

L'articolo 6 realizza l'esigenza fondamentale che un ente che organizza manifestazioni culturali debba avere uno statuto giuridico ed economico del personale coerente con il tipo di attività; di qui sia la potestà di disciplinare il proprio ordinamento nel modo più congruo per la realizzazione dei fini istituzionali, sia la previsione che l'ente sia assoggettato alla medesima disciplina che il recente decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego, adotta per gli enti usciti dal parastato.

L'articolo 7 è consequenziale alle modifiche apportate all'originario articolo 9 della

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge n. 438, mentre nell'articolo 8 è prevista la possibilità per l'ente, per ben determinate esigenze, di avvalersi di società di servizi e di dipendenti a tempo determinato.

Con l'articolo 9 viene abolito il requisito della cittadinanza italiana per i direttori di sezione, di cui all'articolo 18 della più volte citata legge n. 438, mentre l'articolo 10 istituisce, in considerazione dei caratteri di intersettorialità che costituiscono il dato distintivo della Biennale, il consiglio dei direttori di sezione allo scopo di coordinare e potenziare l'attività delle

sezioni nelle loro reciproche interconnessioni.

L'articolo 11 disciplina l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'ente.

L'articolo 12 infine detta necessarie disposizioni transitorie.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1973, n. 438, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contemporanee in una visione pluridisciplinare e multiculturale».

2. All'articolo 1 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«L'ente è autorizzato, sentita l'autorità vigilante e nei limiti delle risorse di bilancio, a promuovere congiuntamente ad altri enti pubblici e ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società finalizzate alla realizzazione di attività tecniche, organizzative e finanziarie coerenti con i fini istituzionali».

**Art. 2.**

1. Nel primo comma dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1973, n. 438, dopo le parole: «di proprietà del comune di Venezia», sono inserite le seguenti: «, del demanio dello Stato».

2. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

«Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione e alla manutenzione degli immobili di sua proprietà, nonché alla manutenzione degli immobili di proprietà demaniale o di terzi per il periodo in cui essi sono destinati alle attività dell'ente. In caso di necessità ed urgenza, l'ente può procedere direttamente ad interventi di manutenzione, dandone preventiva comunicazione scritta al comune, il quale è tenuto al rimborso delle relative spese».

## Art. 3.

1. L'articolo 8 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *1.* Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'ente ed è composto da:

*a)* il sindaco di Venezia o un suo delegato, che assume la vice presidenza dell'ente e lo presiede fino alla nomina del presidente;

*b)* un membro designato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

*c)* un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito di una terna proposta dalla conferenza nazionale dei rettori;

*d)* un membro designato dal rettore dell'Università degli studi di Venezia Ca' Foscari nell'ambito di una terna proposta dalle quattro università del Veneto;

*e)* un membro designato dal rettore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia nell'ambito di nominativi indicati dalle maggiori istituzioni e fondazioni artistiche e culturali aventi sede nella regione Veneto;

*f)* un membro designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali scelto fra singoli nominativi indicati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dall'Accademia di belle arti di Brera e dall'Accademia nazionale di San Luca;

*g)* un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo scelto fra singoli nominativi indicati dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia, dall'Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico" e dal Centro sperimentale di cinematografia.

2. I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* sono scelti fra cittadini italiani di elevata fama anche internazionale nei settori della cultura e dell'arte.

3. Il presidente è eletto nel seno del consiglio direttivo nella sua prima riunione a maggioranza dei voti dei componenti il consiglio stesso.

4. I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla richiesta delle designazioni sei mesi prima della scadenza del consiglio direttivo. Qualora esse non pervengano entro i tre mesi successivi, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla nomina dei membri per i quali non sono pervenute le designazioni.

6. Ai fini di consentire la programmazione dell'attività dell'ente e la redazione del piano quadriennale di cui all'articolo 9, il decreto di nomina è emanato novanta giorni prima della scadenza del consiglio direttivo uscente. I componenti nominati nel trimestre antecedente l'insediamento designano un coordinatore e svolgono esclusivamente attività preparatoria della programmazione successiva».

#### Art. 4.

1. Il n. 2) del terzo comma dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2) alla ripartizione dei contributi nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli ai singoli settori di attività sulla base dei programmi proposti dai direttori di sezione previo parere delle commissioni di esperti; quota parte del bilancio annuale dovrà essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attività permanente e alle iniziative per il decentramento;».

2. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni di cui al n. 7) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, per i beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro comunicazione, trascorso il quale le deliberazioni stesse divengono esecutive».



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438, aggiunto dall'articolo 2 della legge 13 giugno 1977, n. 324, è abrogato.

## Art. 5.

1. L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *1.* La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" avviene per invito rivolto agli autori dai direttori di sezione, previa comunicazione al consiglio direttivo».

## Art. 6.

1. L'articolo 11 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *1.* Con apposito regolamento, il consiglio direttivo dell'ente, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, delibera le norme di funzionamento e organizzazione. In particolare disciplina:

a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi e l'organico del personale, ivi comprese le modalità di assunzione, nonché la consistenza numerica, le attribuzioni e il trattamento economico del personale avventizio;

b) il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato da contratto collettivo ed individuale in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, e all'articolo 65, comma 3, del predetto decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. L'ente nella stipula del contratto collettivo si attiene alle direttive impartite

dal Presidente del Consiglio dei ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Sono inoltre applicabili all'ente le disposizioni previste per gli enti disciplinati dall'articolo 73, comma 5, del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, per i beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo».

#### Art. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è abrogato.

#### Art. 8.

1. All'articolo 16 della legge 26 luglio 1973, n. 438, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'ente, per specifiche, temporanee e particolari esigenze, può avvalersi, oltre che delle società di cui all'articolo 1, anche della collaborazione di società di servizi, da regolarsi con apposite convenzioni da approvarsi preventivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, per i beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo.

Per le stesse esigenze di cui al quinto comma l'ente può assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico, artistico o amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento del Festival del Cinema o di altre manifestazioni temporanee. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni».

## Art. 9.

1. Nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «cittadini italiani».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è aggiunto il seguente:

«I direttori gestiscono direttamente le quote di risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 9 e rispondono al consiglio direttivo del loro impiego. Sono inoltre responsabili del mantenimento del livello di spesa nell'ambito della quota loro assegnata».

## Art. 10.

1. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. Il consiglio dei direttori di sezione è composto dai direttori di tutte le sezioni previste nel piano quadriennale di cui all'articolo 9. Esso formula proposte e indirizzi al consiglio direttivo per tutto quanto attiene agli aspetti intersettoriali e pluridisciplinari. In particolare formula proposte sia per la promozione di attività permanenti, sia per l'organizzazione di manifestazioni internazionali incentrate su forme d'arte non rientranti nella competenza di singoli settori, ma riguardanti forme di arte pluriculturali.

2. Gli inviti a partecipare alle manifestazioni di cui al comma 1 sono rivolti dal consiglio dei direttori di sezione, previa comunicazione al consiglio direttivo».

## Art. 11.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'ente autonomo «La Biennale di Venezia».

**Art. 12.**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio nominato ai sensi dell'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla richiesta delle designazioni entro quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore della presente legge e procede in via sostitutiva qualora esse non pervengano nei sessanta giorni successivi.